

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5860

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3168)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 maggio 2005*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per l'anno 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
tra la Repubblica Italiana
e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista**

La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, di seguito denominate "Parti contraenti",

desiderose di rafforzare i legami di amicizia e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nei campi della cultura, delle scienze e della tecnologia, della tutela del patrimonio culturale e artistico, dello sport e dell'istruzione;

convinte che tale cooperazione possa rappresentare un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti fra i due Paesi;

tenuto presente il documento firmato a Tripoli dal Presidente del Consiglio, On. Silvio Berlusconi, e dal primo Ministro libico, S.E. Embarek Shamek il 28 ottobre 2002;

considerato l'Accordo Culturale e Scientifico firmato tra i due Paesi a Roma il 18 dicembre 1984;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
(Principi Generali)

Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti contraenti e delle obbligazioni derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali sottoscritte da ciascuno dei due Paesi, ha lo scopo di promuovere e realizzare la cooperazione reciproca nei campi della cultura, dell'istruzione, delle scienze, della tecnologia, dell'informazione, della tutela del patrimonio culturale ed artistico, del turismo e dello sport.

ARTICOLO 2 (Cultura e Arte)

Le Parti Contraenti si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori della musica, delle arti visive, dell'architettura, del teatro e del cinema e dell'artigianato attraverso lo scambio di artisti e di missioni culturali e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Le Parti Contraenti incoraggeranno i rapporti in questi settori tra organizzazioni non governative ed enti locali dei due Paesi.

ARTICOLO 3 (Istituzioni culturali)

Ciascuna delle Parti contraenti darà tutta l'assistenza possibile al fine di facilitare, sul proprio territorio, l'attività delle istituzioni culturali dell'altra Parte.

Esse si assicurano, su base di reciprocità:

- a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sull'acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti culturali;
- b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprietà degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;
- c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica, nonché il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.

ARTICOLO 4 (Editoria)

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando con sostegni all'attività di traduzione l'edizione, la coedizione e la divulgazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte.

ARTICOLO 5
(Archivi e Biblioteche)

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le istituzioni culturali e scientifiche, le biblioteche e gli archivi dei due Paesi, e in particolare favoriranno, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi, al fine di realizzare lo scambio di archivisti, di informazioni, di pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative. Incoraggeranno altresì la partecipazione del personale a corsi di formazione e di specializzazione.

La Parte italiana renderà disponibile alla Parte libica, conformemente alla legislazione italiana, i documenti scritti e audiovisivi concernenti la storia della Libia conservati negli archivi italiani.

Ciascuna Parte consentirà ai ricercatori dell'altro Paese, in accordo con la legislazione vigente, di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti.

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le biblioteche, tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico.

* La Parte italiana applicherà agli studiosi libici lo stesso trattamento riservato agli studiosi ^{italiani} ~~libici~~, per quanto riguarda l'accesso agli archivi.



ARTICOLO 6
(Conservazione del Patrimonio Culturale)

Le due Parti contraenti promuoveranno:

a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonché nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti.

b) le attività delle missioni archeologiche nel territorio dell'altra Parte in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi;

c) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici, con particolare riguardo allo sviluppo turistico integrato delle aree di intervento;

d) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni;

* Corretto d'Ufficio: anziché "libici" leggere "italiani"

per copia conforme
[Signature]



e) iniziative di formazione specialistica.

Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi e promuoveranno con apposite iniziative la conoscenza delle attività svolte dalle missioni archeologiche.

Ciascuna delle due Parti assicurerà l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra Parte Contraente per l'attuazione delle attività previste dal presente articolo.

ARTICOLO 7 (Proprietà intellettuale)

Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti e altri oggetti di valore, in conformità con la normativa sulla proprietà intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

ARTICOLO 8 (Istruzione)

Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse, favorirà:

- a) lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle università, con l'istituzione di dipartimenti, cattedre, lettori e corsi liberi che si avvarranno dell'assistenza tecnica delle due Parti;
- b) i contatti e le visite di professori e ricercatori dei due Paesi;
- c) gli scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le competenti Amministrazioni, le istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse;
- d) la frequenza, in conformità con gli specifici ordinamenti, di corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti competenti.

e) lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due paesi attraverso l'intensificazione delle intese tra Università ed Enti di ricerca, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori.

ARTICOLO 9 (Istituzioni scolastiche)

Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio l'attività delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Esse faciliteranno l'iscrizione degli studenti locali nelle istituzioni scolastiche dell'altra Parte sul proprio territorio.

Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per il materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 10 (Borse di studio)

Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilità, offriranno a laureati borse per lo studio della lingua italiana, per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali, scientifici e tecnologici di reciproco interesse.

La durata delle borse di studio e le modalità di selezione dei candidati saranno determinate nei Programmi esecutivi di cui al successivo art. 18.

ARTICOLO 11 (Formazione professionale)

Le due Parti collaboreranno nel campo della formazione professionale, promuovendo lo scambio di esperti e realizzando nei due Paesi programmi di formazione e seminari sulle problematiche della formazione professionale.

ARTICOLO 12 (Titoli di studio)

Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno:

a) lo scambio di informazioni e documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi;

b) l'esame della possibilità di concludere, conformemente alle rispettive legislazioni e tenuto conto dell'autonomia universitaria, accordi-quadro sul riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati di studio.

La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo saranno demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 13 (Cooperazione Scientifica e Tecnologica)

Al fine di favorire il pieno sviluppo delle risorse umane, le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la realizzazione di progetti in settori di comune interesse, nonché l'organizzazione di conferenze e seminari.

In particolare, si conferirà priorità ai seguenti settori:

- medicina e sanità;
- agricoltura, zootecnia e acquacultura;
- energia, risorse idriche ed ambiente;
- biotecnologie;
- informatica e telecomunicazioni;
- scienze della terra e del mare;
- salvaguardia del patrimonio culturale, artistico, architettonico ed urbanistico con l'uso di nuovi materiali e nuove tecnologie;

Nei settori sopra indicati, e in altri che verranno eventualmente identificati come prioritari, verranno incoraggiate la ricerca di base ed applicata, l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie. Le due Parti promuoveranno inoltre, la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitaria, con particolare riguardo al settore della medicina.

ARTICOLO 14 (Sport e scambi giovanili)

Le due Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di visite di giovani ed i contatti diretti fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni giovanili. A tale fine, esse si impegnano a definire i relativi programmi in specifici protocolli sottoscritti dalle due Parti.

Le due Parti, altresì, si adopereranno a cooperare nel settore dello sport, favorendo lo scambio di delegazioni, allenatori ed esperti tra i rispettivi enti, associazioni e club sportivi. In particolare, le due Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Comitati Olimpici Nazionali.

ARTICOLO 15 (Stampa e Radiotelevisione)

Al fine di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi, le Parti Contraenti, in conformità alla legislazione vigente nei due Paesi, favoriranno lo sviluppo dei contatti e della cooperazione tra gli organismi radiotelevisivi, le agenzie di stampa, gli editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio di esperienze e programmi radio-televisivi e per lo sviluppo della collaborazione tecnica nei settori della stampa, del cinema e del teatro. In tale contesto, le due Parti incoraggeranno la conclusione di intese bilaterali tra gli organismi competenti nei due Paesi.

ARTICOLO 16 (Iniziative congiunte)

Al fine di promuovere attività accademiche comuni, mobilità di docenti, ricercatori e studenti, le Parti contraenti considereranno la realizzazione di progetti congiunti nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionali, con particolare riguardo alle attività delle missioni archeologiche.

ARTICOLO 17
(Realizzazione delle attività)

Ciascuna Parte agevolerà, conformemente con le leggi interne di ciascun Paese, l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche in conformità al presente Accordo.

ARTICOLO 18
(Programmi esecutivi)

Il presente Accordo sarà attuato mediante successivi programmi esecutivi da concordarsi fra le due Parti contraenti.

ARTICOLO 19
(Commissione mista)

Al fine di dare concreta applicazione al presente Accordo, esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, elaborare ed approvare programmi esecutivi, le due Parti Contraenti hanno concordato l'istituzione di una Commissione Mista, nel quadro del Comitato di Partenariato italo-libico. Tale Commissione sarà costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi e si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali, in data da concordare per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 20
(Durata)

Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle due Parti contraenti.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista l'Accordo Culturale e Scientifico firmato a Roma il 18 dicembre 1984. I

programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto.



Eventuali modifiche al presente Accordo entreranno in vigore con le stesse procedure previste nel successivo articolo 21.

ARTICOLO 21 (Ratifica)

Il presente Accordo è soggetto a ratifica in conformità alle procedure previste dalle rispettive legislazioni ed entrerà in vigore a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Tripoli il 5 giugno 2003, in due originali, nelle lingue italiana ed araba, tutti i testi facendo egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
Il Ministro degli Affari Esteri
Franco Frattini



Per la Grande Giamahiria Araba
Libica Popolare Socialista
Il Segretario del Comitato Popolare
Generale per le Relazioni Estere e la
Cooperazione Internazionale
Abdurrahman M. Shalgam



per copia conforme
(Conte di 9 pp)

